



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 23

DATA PUBBLICAZIONE 26/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

1. RISULTATI

- RISULTATO PERVENUTO IN RITARDO**

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A			
VALLORCO	- BIELLESE 1902	1 - 8	Y

- RISULTATI GARE DEL 24 E 25 SETTEMBRE 2025**

FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 2 Giornata - R			GIRONE 2 - 2 Giornata - R		
(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- CANNOBIESE 1906	5 - 0	BAVENO STRESA SSD A RL	- BRIGA	3 - 3
VARZESE	- VERBANIA CALCIO	0 - 6	OMEGNA CALCIO 1906	- ARONA CALCIO	1 - 1
(1) - disputata il 25/09/2025					
GIRONE 3 - 2 Giornata - R			GIRONE 4 - 2 Giornata - R		
BORGOSIESIA CALCIO	- GATTINARA F.C.	1 - 2	BULE'BELLINZAGO	- VEVERI 1974	6 - 0
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	2 - 5	UNION NOVARA	- CAMERI CALCIO	6 - 2
GIRONE 5 - 2 Giornata - R			GIRONE 6 - 2 Giornata - R		
PONDERANO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 5	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- RIVER PLAINE	4 - 5
SPORTIVA CALTIGNAGA	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 4	V.D.A. CHARVENSOD	- AOSTA CALCIO 511	3 - 0
GIRONE 7 - 2 Giornata - R			GIRONE 8 - 2 Giornata - R		
(1) QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	1 - 0	CALCIO NOVESE	- ARQUATESE VALLI BORBERA	3 - 2
(1) - disputata il 25/09/2025			POL. FRUGAROLESE	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	2 - 3

GIRONE 9 - 2 Giornata - R			GIRONE 10 - 2 Giornata - R		
CIGLIANO CALCIO	- STRAMBINSE 1924	4 - 3	DIABOLETTICALCIO VERCELLI	- CITTA DI CASALE	0 - 3
VOLPIANO PIANESE	- SANTHIA 1903	16 - 1	LUPETTI BIANCHI TRINO	- CRESCENTINESE	3 - 2
GIRONE 11 - 2 Giornata - R			GIRONE 12 - 2 Giornata - R		
ACQUI F.C. SSDARL	- CANELLI 1922	1 - 1	SPARTAK SAN DAMIANO	- SCA ASTI	4 - 0
CASTELLAZZO B.DA	- OVADESE SSDARL	1 - 2			
GIRONE 13 - 2 Giornata - R			GIRONE 14 - 2 Giornata - R		
ALBESE 1917 SSDARL	- CHERASCHESE 1904	2 - 1	MONREGALE CALCIO	- SALICE	2 - 1
BANDITO SPORTGENTE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 2	SANT ALBANO	- NARZOLE CALCIO	4 - 1
GIRONE 15 - 2 Giornata - R			GIRONE 16 - 2 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- CARAGLIO CALCIO	2 - 2	BUSCA 1920 A R.L.	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 3
BISALTA	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 7	GIOVANILE GENOLA 05	- PRO DRONERO	2 - 1
GIRONE 17 - 2 Giornata - R			GIRONE 18 - 2 Giornata - R		
ORANGE CERVERE	- ATLETICO RACCONIGI	3 - 3	CALCIO LEINI	- CASELLE CALCIO	2 - 3
SCARNAFIGI	- SAVIGLIANESE FBC 1919	0 - 8	VALLORCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 1
GIRONE 19 - 2 Giornata - R			GIRONE 20 - 2 Giornata - R		
DRUENTINA	- BORGARO NOBIS 1965	4 - 3	GASSINOSANRAFFAELE	- CALCIO SETTIMO	5 - 2
VENARIA REALE	- LA NUOVA LANZESE	3 - 2	PRO EUREKA	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 0
GIRONE 21 - 2 Giornata - R			GIRONE 22 - 2 Giornata - R		
INFERNOTTO CALCIO	- LUSERNA	1 - 2	GIAVENOCOAZZE	- VILLARBASSE	1 - 2
VALLE PO	- PINEROLO	1 - 1	VILLAR PEROSA	- AVIGLIANESE	4 - 2
GIRONE 23 - 2 Giornata - R			GIRONE 24 - 2 Giornata - R		
CARIGNANO A.S.D.	- SANTENA 2014	1 - 3	CAMBIANO	- CHIERI	1 - 8
POLISPORTIVA GARINO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	1 - 0	PSG SSDARL	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 3
GIRONE 25 - 2 Giornata - R			GIRONE 26 - 2 Giornata - R		
POL. PARADISO COLLEGNO	- OLYMPIC COLLEGNO	5 - 1	LASCARIS 1954 ASD	- ALPIGNANO	3 - 1
			ROSTA CALCIO	- PIANEZZA	2 - 1
GIRONE 27 - 2 Giornata - R			GIRONE 28 - 2 Giornata - R		
BEIBORG	- SISPORT S.P.A.	2 - 0	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- KL PERTUSA	2 - 0
MONCALIERI CALCIO 1953	- ORBASSANO CALCIO	1 - 2	MIRAFIORI A.S.D.	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 3
GIRONE 29 - 2 Giornata - R			GIRONE 30 - 2 Giornata - R		
LUCENTO	- BARCANOVA CALCIO	1 - 0	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CARRARA 90	1 - 1
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 3	VIANNEY	- CENISIA A R.L.	1 - 1
GIRONE 31 - 2 Giornata - R					
BACIGALUPO	- TORINESE 1894 ASD	0 - 5			
SAN GIORGIO TORINO	- VANCHIGLIA 1915	0 - 9			

• Delibera Giudice Sportivo

FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 24/09/2025

GIRONE 25 - 2 Giornata - R		
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- BSR GRUGLIASCO ASD	D

2. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 25 e 26 Settembre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

FASE DI QUALIFICAZIONE UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 24/ 9/2025

- **GARA PRO COLLEGNO COLLEGNESE - BSR GRUGLIASCO ASD**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara PRO COLLEGNO COLLEGNESE – BSR GRUGLIASCO, valevole per il campionato Fase di Qualificazione Under 19 Regionale, Girone 25, del 24 settembre 2025, dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta il giocatore della Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE, Alessandro RIZZO, non regolarmente tesserato per il campionato C11 della predetta Società sportiva, ma svincolato

- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE omologando comunque il risultato conseguito sul campo, più favorevole alla squadra vincitrice:

PRO COLLEGNO COLLEGNESE – BSR GRUGLIASCO 1 – 4

- di comminare alla Società PRO COLLEGNO COLLEGNESE l'ammenda di Euro 100,00;

- di inibire fino al 18 ottobre 2025 il dirigente responsabile, Sig. Rocco Claudio MAGGIO, che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare il giocatore Alessandro RIZZO per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CALCIO LEINI

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per quasi tutta la durata dell'incontro, deridevano ed insultavano l'arbitro. Il medesimo comportamento è stato pure adottato, dai giocatori della squadra che hanno scimmiettato l'atteggiamento del pubblico, senza alcun riguardo per la persona e il ruolo dell'arbitro.

Euro 100,00 ATLETICO RACCONIGI

Per il comportamento di uno sparuto gruppo di sostenitori (con addosso comunque la divisa sociale) che, per quasi tutta la durata dell'incontro, deridevano, minacciavano ed insultavano l'arbitro.

Euro 100,00 MIRAFIORI A.S.D.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per quasi tutta la durata dell'incontro, deridevano, minacciavano ed insultavano l'arbitro.

Euro 50,00 POL. FRUGAROLESE

Per aver consentito l'ingresso nella zona del terreno di gioco di una persona non in distinta.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/10/2025

SIRAGUSA LUCIANO (CALCIO LEINI)

Per aver consentito, o comunque non impedito che i giocatori appartenenti alla propria squadra, a fine partita e all'interno degli spogliatoi, deridessero e ingiuriassero il direttore di gara.

MALFATTI RICCARDO (POL. FRUGAROLESE)

Per aver ripetutamente insultato un componente della dirigenza avversaria.

SILVESTRO LUCA (PRO DRONERO)

Per aver pronunciato frasi offensive verso l'allenatore della squadra avversaria e, dopo il provvedimento di espulsione, aver rivolto una espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 9/2025

INGARAMO ALESSANDRO (ATLETICO RACCONIGI)

Per aver proferito una bestemmia.

CANTORE PESSIONE
LORENZO (DRUENTINA)

Allontanato dal campo per eccessive proteste.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MESSINA MARCO (BACIGALUPO)

PESCE PAOLO (LUCENTO)

MONTALBANO LUCA (ORANGE CERVERE)

SPARACINO GIANLUCA (PIANEZZA)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 9/2025

ZAMMUTO CARMELO (ARONA CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/10/2025

VANGELISTA PAOLO (OMEGNA CALCIO 1906)

Per condotta irrispettosa verso l'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2025

CADONI STEFANO (CRESCENTINESE)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LIZZA PIETRANGELO (CAMERI CALCIO) ZAMMARELLO CRISTIAN (ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TOLU CRISTIAN (A.C.CUNEO 1905 OLMO) CARNESECCA ANDREA (BACIGALUPO)

RAMAZZINA CARLO (BORGOSIESA CALCIO) MAIONE GIANFRANCO (LUCENTO)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2025

DONALISIO LUCA (PIANEZZA)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GRILLO FRANCESCO (CALCIO NOVESE) SAGLIA LUCIANO (LUPETTI BIANCHI TRINO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PUCCI ALESSANDRO (ACQUI F.C. SSDARL)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CISSE FACINET HIMI (BEPPE VIOLA CALCIO)

Per condotta minacciosa nei confronti di un giocatore avversario.

PRONE DAVIDE (CARIGNANO A.S.D.)

Per condotta irrispettosa verso l'arbitro.

BONCRISTIANO TULLIO (MIRAFIORI A.S.D.)

Per condotta ingiuriosa nei confronti di un giocatore avversario.

ALBERGANTI KEVIN (OMEGNA CALCIO 1906)

Per condotta violenta, consistita nel colpire un giocatore avversario con uno schiaffo.

CAVALLO PIETRO (POL. FRUGAROLESE)

Per aver colpito con uno spintone un giocatore avversario, verso il quale solo state anche rivolte offese.

CHERIF ABDOULAYE (PRO DRONERO)
HAKIM

Il giocatore, espulso per condotta violenta verso un avversario, dopo il provvedimento si rivolgeva all'arbitro con espressione irrispettosa.

BENJAMAA ADAM (SISPORT S.P.A.)

Per condotta violenta consistita nel colpire con uno schiaffo un giocatore avversario.

DELMONACO NICOLO (SISPORT S.P.A.)

Per condotta violenta consistita nel colpire con uno schiaffo un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VASILE NICOLO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	FILIPPINI ENRICO	(ACQUI F.C. SSDARL)
LAKHAL YASSIN	(ACQUI F.C. SSDARL)	ZAMMUTO MARCO	(ARONA CALCIO)
LANZA ANDREA	(ATLETICO RACCONIGI)	CACCAMO RICCARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
BORSA GIORGIO	(BORGOSIESA CALCIO)	RINOLDI CRISTIAN	(BORGOSIESA CALCIO)
CELKUPA RICCARDO	(GATTINARA F.C.)	LIPARTITI FEDERICO	(GIAVENOCOAZZE)
REINAUDO PIETRO	(INFERNOTTO CALCIO)	FERLA GABRIEL	(LUCENTO)
ALU MATTEO	(MIRAFIORI A.S.D.)	TRAGNO FEDERICO	(MIRAFIORI A.S.D.)
FERRARI ALESSIO	(OVADESE SSDARL)	ARCE DONAYRE JAIME HECTOR	(PIANEZZA)
SIMONETTI CLAUDIO	(PIANEZZA)	REAN RUFFAT UMBERTO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
EL FRIYekh SIMOHAMED	(SALICE)	PUPO CHAVES GOMES ENZO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)
BUTTERI LUCA	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)	CAVALLO DAVIDE	(VALLORCO)
VESPA GABRIELE	(VALLORCO)	CANDELLONE GIUSEPPE STEFAN	(VEVERI 1974)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (IV INFR)

SERENI FILIPPO	(CALCIO LEINI)	EL HASSANI ISMAIL	(ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)
----------------	----------------	-------------------	---------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANGUILLETTI FRANCESCO	(ACQUI F.C. SSDARL)	GIOSUATO RICCARDO	(ARONA CALCIO)
DE BIASE DAVIDE	(ARQUATESE VALLI BORBERA)	SAITA MOHAMMED	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
DE LORENZO STEFANO	(AVIGLIANESE)	GALLO GIACOMO	(BARCANOVA CALCIO)
BELLINGHERI FILIPPO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	ROMANO LUCA	(BEIBORG)
VEZI MALDJAN MOLL	(BEPPE VIOLA CALCIO)	MUSSO SIMONE	(BISALTA)
MACANO NICOLO SALVATOR	(BSR GRUGLIASCO ASD)	LOIACONO TOMMASO	(BULE'BELLINZAGO)
BARALE LORENZO	(BUSCA 1920 A R.L.)	DELFITTO MATTIA	(CALCIO NOVESE)
GULLO FILIPPO	(CALCIO NOVESE)	RICCIU RICCARDO	(CALCIO NOVESE)
MATTIELLO VALERIO	(CALCIO SETTIMO)	VELLUCCI MATTEO	(CAMBIANO)
BELLIARDO ALESSIO	(CARAGLIO CALCIO)	PORTESIO NICOLO	(CARIGNANO A.S.D.)

PRONE DAVIDE	(CARIGNANO A.S.D.)	CAVALLERO FEDERICO	(CHIERI)
AIMARO ALESSANDRO	(CIGLIANO CALCIO)	SERANGELI NICOLO	(CITTA DI CASALE)
CADONI CHRISTIAN	(CRESCENTINESE)	TIBONE MATTEO	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
GALASSO ALESSIO	(GASSINOSANRAFFAELE)	TORTALLA LUCA	(GIOVANILE GENOLA 05)
AUDISIO MATTEO	(INFERNOTTO CALCIO)	CARLE GABRIELE	(INFERNOTTO CALCIO)
VISETTI ANDREA	(LUPETTI BIANCHI TRINO)	FASSINA LORENZO	(LUSERNA)
TORRISI EMANUELE	(LUSERNA)	BENNAR YOUNES	(MIRAFIORI A.S.D.)
DIRVARIU GIORGIO GABRIEL	(MIRAFIORI A.S.D.)	VERRECCHIA ANGELO	(MIRAFIORI A.S.D.)
EL HOUMA HAMZA	(OMEGNA CALCIO 1906)	FOLETTI MATTIA	(ORANGE CERVERE)
BARNA CRISTIAN	(PINEROLO)	BELARDO ALESSIO	(PINEROLO)
D ACIERNO DAVIDE	(PINEROLO)	GILLI LEONARDO	(PINEROLO)
PACE CHRISTIAN	(POL. FRUGAROLESE)	CIANCIOLO MATTIA	(PONDERANO)
ARCILASCO CLAUDIO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	BIANCO DENIS	(PRO DRONERO)
IORE CHRISTIAN	(PRO EUREKA)	LA TELLA DAVIDE	(PRO EUREKA)
LAMANNA GABRIELE	(PRO EUREKA)	COMETTI EDOARDO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
SUFAJ RAJAN	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	GAVEGLIO SEBASTIANO	(SCARNAFIGI)
CAMARATA HARON	(STRAMBINESE 1924)	AZIZ YOUSSEF	(TORINESE 1894 ASD)
RUSSO GABRIELE	(UNION NOVARA)	DEVALLE SAMUELE	(VALLE PO)
EL IMLALI MAROINE	(VALLORCO)	GERARDO EMANUELE	(VENARIA REALE)
MAZZACURATI JACOPO	(VERBANIA CALCIO)	POSA NICOLAS	(VERBANIA CALCIO)
CONTI ANDREA	(VIANNEY)	ENE MATTEO GABRIEL	(VILLAR PEROSA)
MUCCI JACOPO	(VILLARBASSE)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

MIOLA FEDERICO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	ANTONIOLI MATTIA	(BORGOSIESA CALCIO)
HYSAR REI	(CARAGLIO CALCIO)	DI FAZIO EDOARDO	(CRESCENTINESE)
FELAGO LORENZO	(GATTINARA F.C.)	FRESIA JASON	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
SPINNATO MARCO	(OLYMPIC COLLEGNO)	CAVALLO PIETRO	(POL. FRUGAROLESE)
PASTE TOMMASO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	DE MAIO CHRISTIAN	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
GERACI SOUZA LEONARDO	(ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)	GIRAULO MICHAEL	(VENARIA REALE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GARRO ALEX	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	GHIVARELLO NICOLO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)
------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

CAROLI NICOLO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	GUELPA ROLONE GABRIELE	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
GAI MATTIA	(ACQUI F.C. SSDARL)	MASSA LUCA	(ACQUI F.C. SSDARL)
BRUNO ALBERTO	(ALBESE 1917 SSDARL)	CUCURACHI LORENZO	(ALBESE 1917 SSDARL)
MANERA NICOLO	(ALBESE 1917 SSDARL)	DANNA SIMONE	(ALPIGNANO)
OFKIR ANOUAR	(ALPIGNANO)	OUGRI SALAHEDDINE	(ALPIGNANO)
MARINO MICHAEL PIO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	NESCI RICCARDO	(ARQUATESE VALLI BORBERA)
CRIVELLO ALBERTO	(ATLETICO RACCONIGI)	GODANO DAVIDE	(ATLETICO RACCONIGI)
MARCUCCI MATTIA	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	FERRARA MATTIA	(AVIGLIANESE)
MBALLOMA DENIS	(BACIGALUPO)	AIT LAHCEN ILIASS	(BANDITO SPORTGENTE)
IUSSA ALESSANDRO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	TOMULESCU ANDREI MATTEO	(BEIBORG)
MARCONI JACOPO	(BISALTA)	GUGLIELMO ANDREA	(BORGARO NOBIS 1965)
LUNARDI MATTEO	(BORGOSIESIA CALCIO)	MEDEA ANDREA	(BORGOSIESIA CALCIO)
PARI ALESSANDRO	(BORGOSIESIA CALCIO)	GIORIA FEDERICO	(BRIGA)
MASTROIANNI LUCA	(BRIGA)	TOTA GABRIELE	(BRIGA)
IMPALA RICCARDO	(BSR GRUGLIASCO ASD)	OSAZUWA RICHARD	(BSR GRUGLIASCO ASD)
FACCIA FILIPPO	(BUSCA 1920 A R.L.)	REALMUTO MATTIA	(CALCIO LEINI)
ARECCO PIETRO	(CALCIO NOVESE)	BRAINI LEONARDO	(CALCIO NOVESE)
FERRANTE MATTIA	(CALCIO SETTIMO)	BELMONDO ALBERTO	(CAMBIANO)
ALIZOTI KLOERT	(CAMERI CALCIO)	DANTINI ENRICO MARIA	(CANELLI 1922)
MAGNANI MARIO	(CANELLI 1922)	GIORDANO THOMAS MICHELE	(CARAGLIO CALCIO)
BRUNI LORENZO FRANCES	(CARRARA 90)	ZANNI SIMONE	(CASELLE CALCIO)
BECCHI FEDERICO	(CASTELLAZZO B.DA)	GROSSO MATTEO	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
DE FRANCESCO ANGELO	(CHERASCHESE 1904)	NAPOLI IACOPO	(CHERASCHESE 1904)
TIBALDI MATTEO	(CHERASCHESE 1904)	CROCETTA GIOELE	(CHIERI)
GASTALDI FILIPPO	(CIGLIANO CALCIO)	ORRU ALEX	(CIGLIANO CALCIO)
BERSANO ALBERTO	(CITTA DI CASALE)	ARESI SIMONE	(CRESCENTINESE)
SOSSOU DANIEL KOKOU	(CRESCENTINESE)	ASANACHE EDOARDO STEFANE	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)
PIAZZA LORENZO	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	RAFFERO SIMONE	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)
TECUCIANU DAVIDE	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	CELLURA KEVIN	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
RETTORE MANUEL	(GASSINOSANRAFFAELE)	BATTAGLIA SAMUELE	(GATTINARA F.C.)
CARLIN CRISTIAN	(GATTINARA F.C.)	HADER NIZAR	(GATTINARA F.C.)

ANDREELLO MATTIA	(GIAVENOCOAZZE)	CHIARULLI SIMONE	(GIAVENOCOAZZE)
SCIARRA NICOLAS	(GIAVENOCOAZZE)	SOLDANO NICCOLO	(GIAVENOCOAZZE)
BERGESE ALEX	(GIOVANILE GENOLA 05)	CRAVERO FEDERICO	(GIOVANILE GENOLA 05)
MELOGNO MATTIA	(GIOVANILE GENOLA 05)	CHIAMBRETTI ANDREA	(LA NUOVA LANZESE)
TOFFOLI GABRIELE	(LA NUOVA LANZESE)	JANNON CORRADO	(LASCARIS 1954 ASD)
MANCO DOMINIC	(LASCARIS 1954 ASD)	GRIECO NICHOLAS	(LUPETTI BIANCHI TRINO)
COMAN ANDREI MATTEO	(MIRAFIORI A.S.D.)	DAGHINO GABRIELE	(MONCALIERI CALCIO 1953)
BOUZEFFOUR BILAL	(MONREGALE CALCIO)	GERBAUDO SIMONE	(MONREGALE CALCIO)
CAGLIUSO MICHAEL	(OLYMPIC COLLEGNO)	DI CELLO LORENZO	(ORANGE CERVERE)
RINERO MATTIA	(ORANGE CERVERE)	SCISCIOLI LORENZO	(ORBASSANO CALCIO)
MANTERO ALESSIO	(OVADESE SSDARL)	NLEMVO DAVID DIZA	(PEDONA BORGO S.D.)
CRUDU GEORGE CRISTIAN	(PIANEZZA)	FILIPPONE LORENZO	(PIANEZZA)
FUSARO SAMUELE SALVATO	(PINEROLO)	LECINI ERION	(PINEROLO)
TOMASULO DIEGO	(PINEROLO)	SBARRA NICOLO VITTORIO	(POLISPORTIVA GARINO)
TERNULLO ANDREA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	TOMMASI ALESSIO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
DEACONU ALEXANDRU MARIA	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)	FORTUNA FRANCESCO	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)
MORGANTE LORENZO	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)	VULLO FABIO	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)
ZACCAGNINO ALESSIO	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)	AVERALDO DAVID	(PRO DRONERO)
BAMBA IBRAHIMA	(PRO DRONERO)	BANCE SOULEYMANE	(PRO DRONERO)
PANCERA JORDAN	(PRO DRONERO)	ATTADEMO SIMONE	(PRO EUREKA)
TUDISCO MATTEO	(PRO EUREKA)	VITILLO FILIPPO	(PRO EUREKA)
CONTE DANIEL	(RIVER PLAINE)	LA SORTE SONNY	(ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)
CARRETTA IACOPO	(ROSTA CALCIO)	CARUSO FRANCESCO	(ROSTA CALCIO)
FOFANA MOUSTAPHA	(ROSTA CALCIO)	MOINE ALDO	(ROSTA CALCIO)
BELTRANDO LEONARDO	(SALICE)	MARINELLI RICCARDO	(SAN GIACOMO CHIERI)
SCOGNAMIGLIO RAFFAELE	(SAN GIORGIO TORINO)	INTURRI SAMUELE	(SANT ALBANO)
FRANCESCHI ALBERTO	(SANTENA 2014)	CAMMARATA MATTIA	(SCA ASTI)
BORIO SIMONE	(SCARNAFIGI)	GULLINO VITTORIO LUIGI	(SCARNAFIGI)
MAHBOUBI RAYAN	(SCARNAFIGI)	MACRI LORENZO	(SISPORT S.P.A.)
ABRAMO MANUEL	(SPARTAK SAN DAMIANO)	AGOSTA GUGLIELMO	(SPORTIVA CALTIGNAGA)
IAMONTE FABIO	(STRAMBINESE 1924)	URZIA LORENZO	(STRAMBINESE 1924)
BELLE DAVIDE	(TORINESE 1894 ASD)	BRIZIO ALEX	(UNION NOVARA)

GAMBINI LEONARDO	(UNION NOVARA)	GUEYE HAMIDOU IBRAHI	(UNION NOVARA)
MORABITO SANTO ANTONIO	(UNION NOVARA)	ARIMBURGO ALESSIO	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)
LEONE FEDERICO	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)	RICCHIARDI MATTEO	(VALLE PO)
BARTOLINI FEDERICO	(VALLORCO)	COSTA LAIA MARCOPIERO	(VALLORCO)
CROCCO FILIPPO	(VALLORCO)	PIPICELLA GABRIELE	(VENARIA REALE)
MINNUCCI FEDERICO	(VERBANIA CALCIO)	CARDANI THOMAS	(VEVERI 1974)
BUCCINO EMILIO DANIELE	(VIANNEY)	BARARDO THOMAS	(VILLARBASSE)
CAMPANA SIMONE	(VILLARBASSE)	CORRENDO RICCARDO	(VILLARBASSE)
GROSU SAMUEL EMANUEL	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)	NUHU SKERDI	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)
OSEMWINGIE JEFFERY MERIT	(VIRTUS ACCADEMIA CALCIO)		

GARE DEL 25/ 9/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VENDRAMIN ALBERTO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BALDI DANIELE	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	DUBLINO DYLAN	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)
GALLO TOMMASO VALERIO	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	BROGLIA ETIENNE	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOCCASILE SIMONE	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	COVETTA EDOARDO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
ARDISSONE JACOPO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	CALZAVARA SIMONE	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
DE PAOLA ANDREA	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	DE SANTI EDOARDO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
LACCHIO GREGORIO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	NICOD HERVE	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)
PRAMOTTON DIDIER	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)		

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 22 del 25/09/2025, campionato di Promozione – gara del 21/09/2025, causa mancata imputazione dati non appaiono i seguenti provvedimenti disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARBAGALLO SAMUELE (VALLORCO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PONZETTO SAMUELE (VALLORCO)

- Sul comunicato ufficiale n. 22 del 25/09/2025, campionato Under 16 Regionale – gara del 20/09/2025, causa errore arbitrale non appare il seguente provvedimento disciplinare:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRIFFITH BROOKLES
MAURO (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

- Sul comunicato ufficiale n. 22 del 25/09/2025, campionato Under 17 Regionale – gara del 21/09/2025, causa errore arbitrale appare il seguente provvedimento disciplinare:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARONCELLI LORENZO (CALCIO NOVESE)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

Deve invece leggersi:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PRATO GABRIELE (CALCIO NOVESE)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 12.09.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente Estensore), Dr. Daniele Randazzo (Componente), Dr. Luciano Tarditi (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società **A.S.D. Riviera d'Orta** per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Fabio Caldi, così come descritto nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, regolarmente notificata:

"1 – sig. Fabio Caldi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Riviera d'Orta:

- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento della LND per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "Memorial Ruggero Baraggia", svoltosi in data 1 settembre 2024 ed organizzato dalla società A.S.D. Agrano Sportiva, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 20 giugno 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale la Società A.S.D. Riviera d'Orta per l'incolpazione sopra riportata.

Il procedimento origina da una segnalazione anonima, corredata da screenshot delle pagine Facebook delle Società, relativa a tornei organizzati dalle Società Agrano Sportiva – torneo in memoria di Ruggero Baraggia - e G.S. Fondotoce – Trofeo A.M. Roberto ed Andrea Tasso -, asseritamente svoltisi senza la necessaria preventiva autorizzazione degli Organi federali.

A tale segnalazione seguiva un'articolata attività investigativa della Procura tramite l'acquisizione e l'analisi delle suddette pagine Facebook, del foglio censimento delle società partecipanti, della Comunicazione del Comitato Regionale del FVG (trasmessa alla Procura Federale il 09.11.2024) proprio in merito alla mancata concessione delle autorizzazioni allo svolgimento dei già menzionati tornei, e l'audizione dei presidenti delle società coinvolte. In particolare, per ciò che qui interessa, veniva audito il Sig. Fabio Caldi, Presidente dell'A.S.D. Riviera d'Orta, in merito alla partecipazione della Società al torneo "Memorial Ruggero Baraggia", organizzato dall'Agrano Sportiva. Il Sig. Caldi confermava che la propria società – tramite la prima squadra - aveva effettivamente partecipato al torneo in data 01.09.2024, dichiarando di non essere al corrente della mancata autorizzazione da parte degli organi Federali.

In seguito, la Società Riviera d'Orta e lo stesso Presidente Caldi con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del C.G.S., e con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 352/AA del 28.02.2025 venivano pubblicati gli accordi raggiunti dalle parti.

Tuttavia, con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 464/AA del 22.05.2025 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo da parte della Società A.S.D. Riviera d'Orta nei termini previsti, con la conseguente risoluzione dello stesso e conseguente esercizio dell'azione disciplinare secondo le forme ordinarie.

All'udienza del 12 settembre 2025, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale, mentre per la Società deferita comparivano i Sigg. Fabio Caldi e Michela Zocco, rispettivamente in qualità di Presidente e Segretaria. Si procedeva con il giudizio ordinario e il Procuratore Federale, richiamando le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione della sanzione finale dell'ammenda di euro 666,00, frutto di un aumento di un terzo rispetto alla sanzione (500,00 euro) posta come base iniziale dell'accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 126 C.G.S. A sua volta, il Sig. Caldi si dichiarava dispiaciuto per l'accaduto ed imputava il mancato pagamento di quanto previsto dall'accordo ad una mera dimenticanza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze della copiosa attività di indagine svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è emersa la prova inequivocabile dei fatti oggetto del deferimento.

Risulta pacificamente provato, infatti, che la prima squadra – militante nel campionato di Seconda Categoria – della società A.S.D. Riviera d'Orta abbia partecipato in data 01.09.2024 al torneo "Memorial Ruggero Baraggia", organizzato dall'Agrano Sportiva in assenza della preventiva e necessaria autorizzazione degli Organi Federali. Tale circostanza è stata candidamente ammessa dallo stesso Sig. Caldi, sia in sede di audizione sia in sede di richiesta di applicazione di sanzione su accordo delle parti ex art. 126 C.G.S. Ed invero, una condotta diligente e rispettosa della normativa avrebbe, al contrario, dovuto portare il Presidente alla previa verifica – peraltro di facile riscontro - circa l'effettiva autorizzazione allo svolgimento del torneo prima di permettervi la partecipazione della propria prima squadra.

Pertanto, tale ricostruzione fattuale conferma il fondamento del deferimento della Procura Federale nei confronti della Società A.S.D. Riviera d'Orta, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Fabio Caldi, come sopra descritti. Tale forma di responsabilità si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari alla società alla quale è legato contrattualmente, e *"trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva"* (CFA n. 90/2019-2020).

Quanto al trattamento sanzionatorio, bisogna innanzitutto rilevare, da un lato, che secondo consolidata giurisprudenza sportiva endofederale (cfr. TFN, decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022; CFA n. 07/CFA-2023-2024) l'inadempimento di quanto prescritto con l'iniziale accordo di patteggiamento ex art. 126 C.G.S. comporta un aggravio delle attività procedurali degli Organi di Giustizia Sportiva (causato anche dall'inutilità – di fatto – delle attività prodromiche all'accordo ex art. 126 CGS, poi non eseguito) che necessita di adeguare la sanzione finale anche al comportamento complessivo tenuto dalla Società che non ha rispettato l'accordo proposto e sottoscritto. Tuttavia, dall'altro, nel caso di specie rileva altresì il buon comportamento processuale della Società deferita – in persona del Presidente Caldi - il quale, presente personalmente in udienza, ha ammesso l'addebito e chiesto scusa per la mancata esecuzione di quanto stabilito in sede di iniziale accordo con la Procura, frutto a suo dire di una mera disattenzione. Pertanto, nel bilanciamento tra le due circostanze appena esposte, appare equo aggravare soltanto lievemente il *quantum* della sanzione originariamente posta a base dell'accordo - non eseguito - con la Procura (pari ad euro 500,00, prima della riduzione ex art. 126 CGS), che si stima proporzionato quantificare in un surplus di euro 50, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura; di talché si addivene alla sanzione finale dell'ammenda di euro 550.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara la società **A.S.D. Riviera d'Orta** responsabile del fatto contestato e, per l'effetto, irroga alla stessa la sanzione dell'**ammenda di euro 550,00 (cinquecentocinquanta)**.

Riserva la motivazione nei termini.

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

b) Seduta del 12.09.2025. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott. Daniele Randazzo (Componente), Avv. Eleonora Giugno (Componente estensore)

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società **F.C. TORINESE 1894 ASD** per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sante Squillace e Giuseppe

Ussia, così come descritti nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, regolarmente notificata:

“sig. Sante Squillace, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino al sig. Ussia Giuseppe, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

sig. Ussia Giuseppe, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 10 luglio 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale la Società F.C. Torinese 1894 ASD per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da una segnalazione del 24 ottobre 2024, con la quale veniva evidenziato che il Sig. Giuseppe Ussia, dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD, svolgeva il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della Società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

A tale segnalazione seguiva un'articolata attività investigativa rappresentata dall'acquisizione del foglio censimento della Società F.C. Torinese 1894 ASD, dell'estratto della posizione di tesseramento (tra gli altri) del Sig. Sante Squillace e del Sig. Giuseppe Ussia, di tutti i referti e le distinte di gara relativi agli incontri disputati nella stagione sportiva 2023-2024 della squadra Under 17 della Società F.C. Torinese 1894 nel girone B del campionato provinciale di Torino, nonché dei verbali di tutte le audizioni effettuate nell'ambito del procedimento (tra le quali anche quelle dei Sigg.ri Squillace e Ussia) nelle giornate del 02.12.2024, 16.12.2024 e 10.01.2025.

In seguito, i Sigg.ri Sante Squillace e Giuseppe Ussia e la Società F.C. Torinese 1894 ASD concordavano con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del C.G.S. e con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 386/AA venivano pubblicati gli accordi raggiunti dalle parti.

Con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 506 /AA del 13.6.2025 è stato, tuttavia, dato atto della mancata ottemperanza all'accordo da parte della Società F.C. Torinese 1894 ASD, con la conseguente risoluzione dello stesso per non aver provveduto tale Società al pagamento dell'ammenda concordata nel termine normativamente previsto, e l'esercizio dell'azione disciplinare secondo le forme ordinarie.

All'udienza del 12 settembre 2025, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale e nessuno compariva per i soggetti deferiti.

Si procedeva con il giudizio ordinario e il Procuratore Federale, richiamando le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione della sanzione finale dell'ammenda di euro 666,00, frutto di un aumento di un terzo rispetto alla sanzione (500,00 euro) posta come base iniziale dell'accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 126 C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze dell'attività di indagine svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati in sede di audizione da parte della Procura Federale, è emersa la prova inequivocabile dei fatti oggetto del deferimento.

Risulta provato, infatti, che il Sig. Giuseppe Ussia svolgeva il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under

17 Provinciale di Torino - impartendo ai giocatori in campo tutte le indicazioni tecniche e tattiche - pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

La violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. c), del Regolamento del Settore Tecnico - da parte del Sig. Ussia è confermata altresì dal contenuto delle dichiarazioni rilasciate da diversi tesserati della società F.C. Torinese 1894 ASD alla Procura Federale in sede di audizione, tra i quali lo stesso Dirigente Sig. Ussia e il Presidente Sig. Squillace.

Allo stesso modo, anche per quel che riguarda la posizione di quest'ultimo, le predette audizioni confermavano altresì la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico - nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti da parte dello stesso Presidente Squillace.

Tale ricostruzione fattuale conferma il fondamento del deferimento della Procura Federale nei confronti della Società F.C. TORINESE 1894 ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Sante Squillace e Giuseppe Ussia, come sopra descritti. Tale forma di responsabilità si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari alla società alla quale è legato contrattualmente, e *"trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva"* (CFA n. 90/2019-2020).

Quanto al trattamento sanzionatorio, ritiene questo Tribunale congrua e proporzionata, anche in considerazione delle modalità con la quale si è consumata la violazione, la sanzione finale dell'ammenda di € 666,00, come peraltro richiesto dalla Procura Federale, così calcolata.

Poiché la sanzione originariamente posta a base dell'accordo - non eseguito - con la Procura era pari ad euro 500,00 (prima della riduzione ex art. 126 CGS), appare congruo un aggravamento di un terzo nella sanzione finale irroganda, in quanto secondo consolidata giurisprudenza sportiva endofederale (cfr. TFN, decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022; CFA n. 07/CFA-2023-2024), tale inadempimento comporta un aggravio delle attività procedurali degli Organi di Giustizia Sportiva (causato anche dall'inutilità – di fatto – delle attività prodromiche all'accordo ex art. 126 CGS, poi non eseguito) che necessita di adeguare la sanzione finale anche al comportamento complessivo tenuto dalla Società che non ha rispettato l'accordo proposto e sottoscritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara la Società **F.C. Torinese 1894 ASD** responsabile del fatto contestato e, per l'effetto, irroga alla stessa la sanzione dell'**ammenda di euro 666,00 (seicentosessantasei)**.

Riserva la motivazione nei termini.

Il Componente Estensore
Avv. Eleonora Giugno

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

c) Seduta del 12.09.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Dr.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Dr. Daniele Randazzo (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società **GSD Libertas Rapid** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Maurizio Di Martino, così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini, regolarmente notificata:

"-violazione dell'art.4, comma 1, e dell'art.23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Libertas Rapid-Calcio Fara del 26.1.2025 valevole per il campionato di terza categoria del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, a mezzo di un post pubblicato sul proprio profilo del social network Facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione

dell'arbitro di tale incontro; nel post appena citato, in particolare , sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni : “Rapid Fara 1-1. Sempre più orgoglioso dei miei Ragazzi, primo tempo un po' sottotono, il Fara si porta in vantaggio al 20esimo del primo tempo, unica azione nei primi 45 minuti. Ripartiamo nel secondo tempo, convinti di poter ribaltare il risultato, partiamo subito forte, ma a questo punto ci pensa il direttore di gara, che dopo 3 minuti espelle Ingrassia per un fallo ridicolo a metà campo, quindi secondo giallo, passano 2 minuti e ci nega un calcio di rigore, dove io dico, come fa a non fischiare rigore, il Direttore si avvicina e mi mostra il cartellino rosso, sinceramente mi è sembrato esagerato, arriviamo al decimo del secondo tempo e ci annulla un goal, do ve Bressan protesta, lo prende per la maglia e viene espulso, mancano 35 minuti più 6 di recupero alla fine della partita, siamo sotto 0-1 e siamo in 9 contro 11, i ragazzi ripartono a testa bassa con grinta determinazione e cattiveria, e al 27esimo pareggiano con Riccardo Serrago classe 2007, ma a questo punto ci crediamo ancora di più e cerchiamo la vittoria, tutti in avanti lasciano un difensore solo Lorenzo Simone, i ragazzi corrono su tutti i palloni raddoppiando le forze, al 93esimo ci pensa ancora il direttore di gara a fermare Thomas Migliarini altro classe 2007, lanciato a rete per un fuorigioco inesistente, finisce 1-1 ma avremmo meritato la vittoria. Grandi ragazzi, sono orgoglioso di tutti voi. Spero di non incontrare mai più questo Arbitro, Federico Carnio della sezione di Novara, a mio parere pessimo, arrogante, presuntuoso e Maleducato”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 10.07.2025, la Procura Federale, deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale la Società GSD Libertas Rapid per le violazioni riportate in epigrafe.

La vicenda trae origine da una segnalazione alla Procura Federale da parte del Presidente della sezione AIA di Novara, in data 03.02.2025, relativa ad un post su Facebook pubblicato da un dirigente tesserato nonché allenatore della Società Libertas Rapid, il Sig. Maurizio Di Martino. Quest'ultimo, dopo la gara Libertas Rapid - Calcio Fara, disputata il 26.01.2025, valevole per il Campionato di Terza Categoria, avrebbe diffuso delle dichiarazioni offensive e diffamatorie, nonché lesive dell'onore e del prestigio del direttore di gara, Federico Marnia, come meglio specificate sopra.

Durante le indagini veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti, compreso il post pubblicato sul social network Facebook da parte del dirigente della Società. Dopo la Comunicazione della Conclusione delle Indagini, le parti perfezionavano gli accordi, ai sensi dell'art. 126 CGS, pubblicati con Comunicato Ufficiale n.366/AA del 17.03.2025; quanto alla Società l'accordo prevedeva l'applicazione della sanzione finale di euro 300,00 di ammenda, a fronte di una sanzione di partenza di euro 600,00 di ammenda. La Libertas Rapid, tuttavia, non dava seguito al pagamento dell'ammenda nel termine perentorio di 30 giorni previsto dalle norme, e ciò comportava la decadenza del patteggiamento e l'esercizio dell'azione disciplinare secondo le forme ordinarie.

Nella seduta del 12.09.2025, avanti a questo Tribunale Federale Territoriale compariva l'avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva in rappresentanza della Società deferita.

La Procura, richiamandosi integralmente alle argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, ha concluso per l'irrogazione dell'ammenda pari ad euro 800,00 a carico della Società Libertas Rapid, frutto di un aumento di un terzo rispetto alla sanzione (600,00 euro) posta come base iniziale dell'accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 126 C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La documentazione acquisita ha consentito di accertare la condotta da parte del dirigente Sig. Maurizio Di Martino, integrante pacificamente la violazione di cui all'art. 23 CGS, con l'aggravante dell'utilizzo di un mezzo attraverso il quale la dichiarazione è *“destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”*, come previsto dall'art. 23, comma 2, CGS.

Per giurisprudenza endofederale costante, qui condivisa, *“le esternazioni offensive nei confronti della classe arbitrale costituiscono violazioni di particolare gravità, in quanto minano il rispetto dovuto agli ufficiali di gara e ledono l'immagine complessiva dell'ordine sportivo”* (cfr. CFA, Sez. Unite, decisione n.60/2018-2019). E ancora, *“l'utilizzo dei social network costituisce aggravante in quanto amplifica la diffusione e la risonanza delle espressioni offensive, esponendo l'arbitro e l'istituzione a una platea indeterminata di destinatari”* (cfr. CFA, Sez. Unite, decisione n. 45/2019-2020).

Nel caso di specie, il Sig. Di Martino non si è limitato ad un ragionamento critico dell'operato del Direttore di gara – utilizzando una *“forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui*

reputazione”(cfr. CFA, Sez. 1, n. 23 del 07.09.2022) - ma, in particolar modo alla fine del post attraverso la frase *“Spero di non incontrare mai più questo Arbitro, Federico Carnio della sezione di Novara, a mio parere pessimo, arrogante, presuntuoso e Maleducato”*, ha utilizzato espressioni ed epiteti lesivi della reputazione del Direttore di gara che non possono essere giustificate dal *diritto di critica* valutato secondo i criteri sopra esposti. La stessa decisione della CFA appena richiamata, inoltre, ricorda come l'onere di diligenza nell'uso delle dichiarazioni a mezzo stampa dei tesserati delle società deve essere particolarmente alto, in virtù *“degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione”*.

La società risponde a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti dai propri tesserati, ai sensi dell'art. 6 CGS. Tale forma di responsabilità si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari alla società alla quale è legato contrattualmente. Inoltre, la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Calcio Duomo *“trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva”* (CFA n. 90/2019-2020).

Nel caso di specie, inoltre, la Libertas Rapid non ha provveduto a dissociarsi in forma pubblica dalle dichiarazioni lesive del proprio dirigente, circostanza che, ai sensi dell'art. 23, comma 6, CGS, costituisce attenuante con possibilità di commisurare la sanzione anche in misura inferiore al minimo edittale.

Quanto al profilo sanzionatorio, appunto, si ritiene adeguata la richiesta della Procura Federale, congrua e proporzionata rispetto alle violazioni poste in essere, di irrogazione della sanzione finale dell'ammenda pari ad euro 800,00, così calcolata.

Per costante giurisprudenza sportiva endofederale (cfr. TFN, decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022; CFA n. 07/CFA-2023-2024), infatti, l'inadempimento dell'iniziale accordo ex art. 126 CGS comporta un onere per gli Organi di giustizia sportiva di ulteriori attività procedurali (causato anche dall'inutilità – di fatto – delle attività prodromiche all'accordo ex art. 126 CGS, poi non eseguito) che necessita di adeguare la sanzione finale anche al comportamento complessivo tenuto dalla Società che non ha rispettato l'accordo proposto e sottoscritto, giustificando dunque un aggravamento della sanzione assunta come base dell'iniziale accordo (prima della riduzione ex art. 126 CGS). Nel caso di specie tale *quantum* base era pari ad euro 600, che il Tribunale ritiene equo e proporzionato aggravare di un terzo per i motivi anzidetti, addivenendo così alla sanzione finale dell'ammenda di euro 800,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara la Società **GSD Libertas Rapid** responsabile del fatto contestato e, per l'effetto, irroga alla stessa la sanzione dell'**ammenda di euro 800,00 (ottocento)**.

Riserva la motivazione nei termini.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

d) Seduta del 12.09.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Componente Estensore), Avv. Eleonora Giugno (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società **A.S.D. Calcio Duomo** per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore Sig. Maliki Serif, come dettagliatamente riportato nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini, regolarmente notificata:

“sig. Maliki Serif, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Calcio Duomo ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva:

-violazione degli artt.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 3.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Calcio Duomo, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 28 gennaio 2025, la Procura Federale ha deferito al giudizio di questo Tribunale il calciatore Maliki Serif, all’epoca dei fatti aspirante tesserato della Società A.S.D. Calcio Duomo, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 40, comma 5, delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

In particolare, al giocatore è stato contestato di aver reso, in data 3 settembre 2024 in occasione della richiesta di tesseramento presso la suddetta Società, una dichiarazione mendace, affermando di non essere mai stato tesserato con alcuna società affiliata a federazioni estere, circostanza successivamente risultata non veritiera. A seguito delle attività istruttorie condotte dalla Procura Federale è emerso, sulla base della documentazione acquisita e della comunicazione ufficiale trasmessa in data 23 settembre 2024 dalla Federazione calcistica tedesca alla FIGC, che il calciatore era stato in precedenza tesserato per più società affiliate a detta federazione estera.

Alla luce di quanto sopra, la Procura ha deferito il sig. Maliki Serif per aver reso una dichiarazione non veritiera al momento della richiesta di tesseramento per la Società Calcio Duomo.

All’udienza del 21 marzo 2025, comparivano dinanzi a questo Tribunale, in diversa composizione, l’Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale e il calciatore Maliki Serif, che addivenivano ad una definizione anticipata del procedimento mediante applicazione di sanzione su richiesta, ai sensi dell’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l’applicazione della squalifica per 3 giornate per il giocatore, così ridotta la sanzione base di 5 giornate. Il Tribunale, preso atto dell’accordo tra le parti, omologava la sanzione concordata, che si intendeva definitiva e immediatamente esecutiva.

Per quanto riguarda, invece, la posizione della Società A.S.D. Calcio Duomo, in seguito alla notifica della comunicazione di Conclusione delle Indagini interveniva un accordo tra la suddetta Società e la Procura Federale, relativa ai fatti sopra menzionati. L’A.S.D. Calcio Duomo aveva definito la propria posizione mediante accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, convenendo il pagamento di un’ammenda pari a euro 250,00, somma corrispondente alla riduzione della metà della sanzione base fissata in euro 500,00.

Tuttavia, la Società non ottemperava all’accordo intercorso con la Procura Federale omettendo di pagare l’ammenda concordata nei termini perentori previsti, con conseguente decadenza del patteggiamento e esercizio dell’azione disciplinare secondo le forme ordinarie per rispondere delle violazioni in epigrafe riportate.

All’udienza del 12 settembre 2025, dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, è comparso l’Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso in rappresentanza della Società deferita.

La Procura, richiamandosi integralmente alle argomentazioni contenute nell’atto di deferimento, ha concluso per l’irrogazione dell’ammenda pari ad euro 666,00 a carico della Società Calcio Duomo, frutto di un aumento di un terzo rispetto alla sanzione (500,00 euro) posta come base iniziale dell’accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 126 C.G.S.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento della società ASD DUOMO è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla *“violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.”* commessa dal calciatore Maliki Serif. Tale forma di responsabilità si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari alla società alla quale è legato contrattualmente. Inoltre, la

responsabilità oggettiva della società A.S.D. Calcio Duomo *“trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva”* (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata, oltre alla responsabilità del calciatore, il quale ha già definito la propria posizione come detto sopra, anche la responsabilità della Società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, C.G.S.; proprio in ragione del fatto che la condotta tenuta dalla Società non è esente da profili di colpa. Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore ai fini del tesseramento, di cui andava verificata la conformità al disposto dell’art. 40 comma 5, NOIF. Controllo che, tra l’altro, avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell’Ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, tale verifica non poteva dirsi *“inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”* (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023- 2024).

Ritenuta, pertanto, pacificamente provata la responsabilità della Società per i fatti ascritti, dal punto di vista sanzionatorio va rilevato che l’A.S.D. Calcio Duomo, come già anticipato, non ha ottemperato a quanto previsto dall’accordo ex art. 126 C.G.S. inizialmente stipulato con la Procura (che prevedeva il pagamento di un’ammenda pari ad euro 250,00, corrispondente alla riduzione della metà della sanzione base fissata in euro 500,00). Secondo consolidata giurisprudenza sportiva endofederale (cfr. TFN, decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022; CFA n. 07/CFA-2023-2024), tale inadempimento comporta un aggravio delle attività procedurali degli Organi di Giustizia Sportiva (causato anche dall’inutilità – di fatto – delle attività prodromiche all’accordo ex art. 126 CGS, poi non eseguito) che necessita di adeguare la sanzione finale anche al comportamento complessivo tenuto dalla Società che non ha rispettato l’accordo proposto e sottoscritto.

Pertanto, nella commisurazione della sanzione irroganda, è giustificato un aggravamento rispetto al *quantum* (nel caso di specie pari ad euro 500,00) originariamente assunto quale parametro base dell’accordo prima della riduzione ex art. 126 CGS, che il Tribunale ritiene equo e proporzionato stimare in un terzo, come peraltro richiesto dalla Procura Federale; di talché si addiuvano alla sanzione finale dell’ammenda di euro 666,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara la società **A.S.D. Calcio Duomo** responsabile del fatto contestato e, per l’effetto, irroga alla stessa la sanzione dell’**ammenda di euro 666,00 (seicentosessantasei)**.

Riserva la motivazione nei termini.

Il Componente Estensore

Dott. Daniele Randazzo

Il Presidente

Dott. Ugo Annona

e) Seduta del 12.09.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente Estensore), Dr. Daniele Randazzo (Componente), Avv. Federico Morbidelli (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Sigg.ri Cristiano Albrigi – presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.P.D. Pecetto; Massimo Comodi, Matteo Palladino e Roberto Civallo – dirigenti accompagnatori ufficiali tesserati per la Società A.P.D. Pecetto; Luca Polimeni, calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Pecetto; la Società A.P.D. Pecetto per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti sopramenzionati, così come descritti nei seguenti capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, regolarmente notificata:

*“1. il sig. **Cristiano Albrigi**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Pecetto: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di*

Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Pecetto, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Luca Polimeni nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Pecetto ai seguenti incontri tutti valevoli per il Campionato di Seconda Categoria: Langa Calcio - Pecetto del 17.11.2024, Sommarivese – Pecetto dell'1.12.2024, Pecetto - Pol. Montatese dell'8.12.2024, Pol. Castagnole - Pecetto del 15.12.2024 e Pecetto - San Giuseppe Riva del 22.12.2024;

2. il sig. **Massimo Comodi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Pecetto: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Pecetto in occasione degli incontri Sommarivese - Pecetto dell'1.12.2024, Pecetto - Pol. Montatese dell'8.12.2024 e Pol. Castagnole - Pecetto del 15.12.2024, tutti valevoli per il campionato di Seconda Categoria nelle quali è indicato il nominativo del sig. Luca Polimeni, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Matteo Palladino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Pecetto: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.P.D. Pecetto in occasione dell'incontro Langa Calcio - Pecetto del 17.11.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria nella quale è indicato il nominativo del sig. Luca Polimeni, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

4. il sig. **Roberto Civallo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Pecetto: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.P.D. Pecetto in occasione dell'incontro Pecetto - San Giuseppe Riva del 22.12.2024 valevole per il campionato di Seconda Categoria nella quale è indicato il nominativo del sig. Luca Polimeni, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

5. il sig. **Luca Polimeni**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.P.D. Pecetto: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.P.D. Pecetto, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria: Langa Calcio - Pecetto del 17.11.2024, Sommarivese - Pecetto dell'1.12.2024, Pecetto - Pol. Montatese dell'8.12.2024, Pol. Castagnole - Pecetto del 15.12.2024 e Pecetto - San Giuseppe Riva del 22.12.2024, senza averne titolo perché non tesserato;

6. la **società A.P.D. Pecetto** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cristiano Albrigi, Massimo Comodi, Matteo Palladino, Roberto Civallo e Luca Polimeni così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1 luglio 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale la Società A.P.D. Pecetto e i Sigg.ri Cristiano Albrigi, Massimo Comodi, Matteo Palladino, Roberto Civallo e Luca Polimeni, per le incolpazioni sopra riportate.

Il procedimento origina da un'ampia attività di indagine della Procura Federale avente ad oggetto la condotta della predetta Società, per il tramite dei suoi rappresentanti, che avrebbe schierato il calciatore Luca Polimeni in posizione irregolare – in quanto non tesserato – durante diverse gare valevoli per il campionato di Seconda Categoria.

All'udienza del 12 settembre 2025, avanti al Tribunale Federale Territoriale, compariva l'avv. Dellavalle Andrea in rappresentanza della Procura Federale, mentre per i soggetti deferiti compariva l'Avv. Alessandro Cereser, in rappresentanza degli assistiti Comodi, Palladino e Polimeni, e personalmente i Sig.ri Albrigi e Civallo.

La Procura formulava la propria proposta di accordo ex art. 127 co. 5, che veniva valutata con attenzione dalla Difesa, alla quale veniva anche concessa una breve sospensione dell'udienza per permettere una migliore interlocuzione con i propri assistiti. Al termine, tutti i soggetti deferiti – personalmente i Sig.ri Albrigi e Civallo, e per il tramite dell'Avv. Cereser, dotato di procura speciale, i Sig.ri Comodi, Palladino e Polimeni – decidevano di accettare e sottoscrivere l'accordo proposto dalla Procura (come da verbale di udienza); durante l'ampia facoltà di parola concessa - pur non trattandosi di discussione dibattimentale - al Difensore e ai Sig.ri deferiti presenti, costoro dichiaravano di non essere per niente d'accordo, in astratto, con le sanzioni proposte poichè ritenute eccessive per entità e commisurazione, pur tuttavia decidendo, in concreto, di accettarle e sottoscriverle.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto ex art. 127 C.G.S. tra la Procura Federale e tutti i soggetti deferiti, l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *“corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati”*.

Invero, come chiarito anche dalla giurisprudenza endofederale (CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023) questo tipo di patteggiamento post-deferimento prevede *“l'intervento ‘ratificatore’ dell'autorità giudicante e [...] non può essere comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice [...]”*. Tale principio si traduce nella disposizione, già citata, del comma 3 dell'art. 127 C.G.S., a cui va aggiunta l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento ma soltanto in caso di *“assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato”* al deferito [cfr. *ibidem*]. E di certo non è questa l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità dei soggetti deferiti (d'altronde neanche reclamata dalla Difesa).

Pertanto, in questa sede ogni altra valutazione è preclusa e risulterebbe abnorme, svuotando il senso stesso del patteggiamento e della sanzione su richiesta e, per l'appunto, accordo delle parti. Ulteriori e differenti, invece, sarebbero stati i parametri di valutazione dei fatti e di commisurazione delle sanzioni in caso di dibattimento, a cui però le parti hanno espressamente rinunciato, da un lato assumendo il rischio di non poter spiegare, e veder poi valutate, approfonditamente le proprie ragioni, ma dall'altro escludendo quello di ottenere, per l'Accusa, un proscioglimento ovvero, per la Difesa, una sanzione maggiore di quella richiesta e accettata [cfr. *ibidem*].

Operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., dunque, si ritiene di omologare le sanzioni di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti:

al **Sig. Cristiano Albrigi** la sanzione dell'**inibizione per mesi 5 e giorni 10**;

al **Sig. Roberto Civallo** la sanzione dell'**inibizione per mesi 4**;

al **Sig. Matteo Palladino** la sanzione dell'**inibizione per mesi 2 e giorni 20**;

al **Sig. Massimo Comodi** la sanzione dell'**inibizione per mesi 2 e giorni 20**;

al **Sig. Luca Polimeni** la sanzione della **squalifica per 6 giornate** da scontarsi in gare ufficiali;

alla **Società A.P.D. Pecetto** la sanzione dell'**ammenda di euro 400,00 (quattrocento)** e della **penalizzazione di punti 5 in classifica** da scontarsi nella stagione sportiva 2025-26 (campionato di Seconda Categoria).

Riserva la motivazione nei termini.

Il Presidente Estensore

Dott. Ugo Annona

Il Presidente
(Dott. Ugo Annona)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10 Ottobre 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 26 Settembre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)